



COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del 13 Agosto 2014

OGGETTO: Regolamento Marchio di Area Greecanica

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, questo giorno **Tredici** del mese di **Agosto** alle ore **17:30**, convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Assen.</i>
ANTONIO SALVATORI GUARNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	X	
SALVATORI MATRICI	SINDACO	X	
GIUFFANAMMO	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPE BARRICA	CONSIGLIERE	X	
SALVATORI TRAPANI	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPE FOH	CONSIGLIERE	X	
ROCCO EMIDIO	CONSIGLIERE		X
DOMENICO MATRICI	CONSIGLIERE	X	
BRINDO MAISANO	CONSIGLIERE	X	
ANTONINO VADALA	CONSIGLIERE	X	
COMASCIARIA	CONSIGLIERE	X	

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 01

Partecipa l'Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente atto.

Il Presidente

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

constatato che i Consiglieri presenti in n. 10 su n. 11 Consiglieri assegnati e n. 11 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto comunale, che sarà aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Preliminarmente constatata che sono usciti dall'aula i consiglieri Iaria, Maisano e Vadala e che permane il numero legale;

Invita l'Assemblea a deliberare sul punto posto all'ordine del giorno sulla scorta della documentazione depositata agli atti del Consiglio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Presidente

Con il voto, palesemente espresso dai consiglieri ed avente l'esito di seguito riportato

Presenti	07
Favorevoli	07
Contrari	0(zero)
Astenuti	0(zero)

DELIBERA

Di approvare il regolamento per l'utilizzo del marchio d'area che, composto di numero undici (n.11) articoli e distinto sotto la lettera "A", viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

Il Responsabile dell'area Tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
Dott.ssa Caterina Attina

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data _____

Il Responsabile
Dott.ssa Stefania Sgambellone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
Dott.ssa Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
Dott.ssa Stefania Sgambellone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16 09 2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 16 09 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Demetrio E. 2014

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Condofuri li

F.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data

L' ISTRUTTORE


F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni



COMUNE DI CONDOFURI



Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO D'AREA DENOMINATO "AREA GRECANICA - IDENTITA' TERRITORIALE"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n..... del.....

INDICE

Art. 1	- Oggetto e finalità	Pag . 3
Art. 2	- Ambito di applicazione	Pag . 3
Art. 3	- Requisiti per l'attribuzione del Marchio d'Area	Pag . 3
Art. 4	- Marchio d'Area e Marchio DE.C.O	Pag . 4
Art. 5	- Istituzione dell'elenco degli operatori dell'Area Grecanica ...	Pag . 4
Art. 6	- Commissione comunale per il Marchio d'Area	Pag . 4
Art. 7	- Utilizzo del marchio e del relativo logo	Pag . 4
Art. 8	- Sospensione dell'utilizzo del Marchio	Pag . 5
Art. 9	- Revoca	Pag . 5
Art. 10	- Recesso	Pag . 5
Art. 11	- Rinvio alle normative regionali e nazionali	Pag . 5
All. 1	- Modulo richiesta di utilizzo del marchio	Pag. 6

ART. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il Comune di Condofuri istituisce nel proprio ambito comunale il Marchio d'Area denominato "AREA GRECANICA - IDENTITA' TERRITORIALE" che gestisce insieme agli altri Comuni che aderiscono al progetto nel rispetto presente regolamento.
2. Il marchio ha le seguenti finalità :
 - promuovere e sostenere le produzioni, le attività e i servizi realizzati dalle aziende operanti nel proprio territorio e aderenti al marchio d'area;
 - istituire un efficace sistema di controllo per i prodotti e i servizi delle imprese aderenti al marchio;
 - migliorare le condizioni di marketing delle imprese aderenti.
3. Il Marchio d'Area non è, quindi, un marchio di qualità, ma un'attestazione di origine territoriale.
4. Per le finalità suindicate, il Comune si avvale della collaborazione di Associazioni, di Consorzi e di Enti no-profit di valorizzazione, legalmente costituiti, per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale che all'estero.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Marchio è di proprietà dei Comuni che lo adottano in base a quanto previsto dall'art. 1 e che lo concedono in uso a tutti gli operatori del proprio ambito ricadente nell'area geografica definita "Area Grecanica", per i prodotti e servizi agricoli, alimentari, dell'artigianato e del turismo.
2. Il marchio è costituito dalla dicitura "Area Grecanica – Identità territoriale" e dall'immagine grafica di cui all'allegato 1.
3. Ai fini della corretta individuazione delle caratteristiche dei prodotti dell'area, il Comune crea un elenco dei prodotti di identità territoriale.

ART. 3 - Requisiti per l'attribuzione del Marchio d'Area

Rientrano tra i prodotti identitari dell'Area Grecanica:

- a. i prodotti agricoli e trasformati che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento CE 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
- b. i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti con metodo di produzione biologica riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e 889 del Consiglio del 18 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. i prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.), i vini di qualità di cui al Regolamento CE 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- d. i prodotti agroalimentari e artigianali che siano ottenuti secondo specifici disciplinari approvati con delibera della Giunta Comunale.

ART. 4 – Marchio d'Area e Marchio De.C.O.

1. I prodotti compresi nelle tipologie di cui all'art. 4, lettere a), b) d) possono avere anche il riconoscimento della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

ART. 5 - Istituzione dell'elenco degli operatori dell'Area Grecanica

1. Il Comune istituisce l'Elenco Comunale degli Operatori Area Grecanica (EOAG). Sono inseriti nell'EOAG gli operatori che hanno ottenuto l'uso del marchio d'area.
2. I soggetti che intendano utilizzare il marchio d'area dovranno inoltrare al Comune formale richiesta d'uso del marchio "AREA GRECANICA- IDENTITA' TERRITORIALE", utilizzando l'apposita modulistica, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
3. Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati, entro trenta giorni inserisce l'operatore nel sistema di controllo e concede l'uso del Marchio, dandone comunicazione all'operatore interessato.
4. Il Comune, ogni sei mesi, approva l'elenco aggiornato degli operatori autorizzati all'uso del Marchio, distinti per categoria di attività e per tipologia di prodotto.
5. L'EOAG contiene i dati anagrafici dell'utilizzatore del marchio (nome e cognome in caso di ditta individuale o ragione sociale in caso di società), codice fiscale, un codice identificativo dello stesso, la data di rilascio dell'uso, la categoria di attività e la tipologia di prodotto.
6. La durata di validità dell'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.
7. L'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, salvo il caso di trasferimento di azienda.

ART. 6 - Commissione comunale per il Marchio d'Area

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel EOAG è affidato alla stessa Commissione che si occupa del Marchio De.C.O., istituita con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 7 - Utilizzo del marchio e del relativo logo

1. Gli utilizzatori si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio d'area previste dal presente Regolamento, nonché a:
 - a. non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo.
 - b. non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio.
 - c. rispondere nei confronti del Comune di ogni abuso del marchio o non conformità ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.
 - d. inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che il Comune riterrà utili a verificare il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascun utilizzatore.
 - e. garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio.
 - f. rendere disponibile al Comune tutta la documentazione giudicata utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio.

ART. 8 - Sospensione dell'utilizzo del Marchio

1. La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte violazioni gravi nell'utilizzo del marchio e, precisamente, quando :
 - a. sia stato constatato un uso improprio del marchio tale da risultare pregiudizievole dell'immagine pubblica del marchio;
 - b. non siano state assunte le sufficienti azioni correttive a seguito di una ammonizione;
 - c. sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'autorità giudiziaria.
2. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Comune all'utilizzatore con lettera raccomandata o PEC, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere revocata anticipatamente qualora sia accertato l'adeguamento dell' utilizzatore alle condizioni fissate. Il provvedimento di cui al presente articolo viene annotato nell'EOAG con specifica motivazione.

ART. 9 - Revoca

1. La revoca dell'utilizzo del Marchio viene effettuata nei confronti dell'utilizzatore che:
 - a. non abbia assunto le sufficienti azioni correttive a seguito di una sospensione;
 - b. abbia subito già due sospensioni e ne sia proposta e comminata la terza;
 - c. assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al comune o agli altri soggetti interessati.
 - d. utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti.
 - e. sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.
2. La revoca e la relativa motivazione vengono comunicate dal Comune all'utilizzatore con lettera raccomandata o PEC.
3. La revoca comporta la cancellazione dall'EOAG.


ART. 10 - Recesso

1. L'utilizzatore può in ogni momento recedere dal sistema di utilizzo del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta, che deve essere inviata al Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

ART. 11 - Rinvio alle normative regionali e nazionali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le normative statali e regionali vigenti in materia che si intendono, comunque, sovraordinate rispetto a quanto previsto al regolamento stesso.

COMUNE DI CONDOFURI



**RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO
" AREA GRECANICA - IDENTITA' TERRITORIALE "**

DATI AZIENDA

RAGIONE SOCIALE: _____ PARTITA IVA _____

CODICE FISCALE _____ INDIRIZZO _____

CATEGORIA ATTIVITA' _____ TIPOLOGIA PRODOTTO _____

CATEGORIA DEL SERVIZIO _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

tel _____ e-mail _____

in qualità di legale rappresentante dell'azienda suindicata, chiede al Comune di Condofuri l'uso del marchio "AREA GRECANICA - IDENTITA' TERRITORIALE".

Dichiara di possedere i requisiti necessari all'uso del suddetto marchio e di conoscere il regolamento d'uso del marchio assoggettandosi ai controlli previsti dal Comune.

Documenti allegati :

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Firma e timbro Azienda

Condofuri, _____